4. NIENTE SANATORIA 2020-2023 PER I CONTRIBUENTI CHE SONO CESSATI DAL CONCORDATO 2024-2025

Come già in precedenza comunicato, il Legislatore con il D.Lgs. n. 148/2026 ha introdotto alcune forme di incentivo per i soggetti che hanno aderito al concordato 2024-2025 e hanno rinnovato l'opzione per l'ulteriore biennio 2026-2027 (la cui adesione andava espressa entro lo scorso 2 novembre). Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, riguardanti in particolare la possibilità di fruire della sanatoria per i periodi d'imposta 2020-2023.

La sanatoria

Chi rinnova il concordato può infatti accedere alla sanatoria delle annualità dal 2020 al 2023 (anche solo una di queste); tale definizione si perfezionerà con il versamento di una imposta sostitutiva forfettariamente determinata, da effettuarsi tra l'1.1.2027 e il 15.3.2027 (somma eventualmente ripartibile in 10 rate mensili). Tanto la base imponibile, quanto l'aliquota applicabile, per il calcolo di quanto dovuto per accedere alla sanatoria dipendono dal risultato ISA ottenuto in ciascuna delle annualità oggetto di definizione. Per gli anni 2020 e 2021, in considerazione delle difficoltà legate alla pandemia, le percentuali previste per le imposte dirette vengono ridotte del 30%.

Il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione, non può essere inferiore a 1.000 euro.

Il caso dei cessati

Con la FAQ n. 1 del 13 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate interviene sul tema del rinnovo del Concordato preventivo biennale 2026-2027, chiarendo gli effetti della cessazione del precedente concordato sull'applicazione dei benefici riservati ai contribuenti che rinnovano l'adesione (le stesse considerazioni pare possano estendersi anche ai soggetti decaduti nel corso del biennio 2024-2025).

In relazione a tale fattispecie l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la società può aderire al CPB 2026-2027, ma tale adesione non può essere considerata un rinnovo del precedente concordato, poiché la cessazione intervenuta nel corso del periodo concordato 2024-2025 ha interrotto la continuità tra i due bienni. Pertanto, gli ulteriori benefici previsti dal D.Lgs. n. 148/2026 per i soggetti che rinnovano il concordato non sono applicabili; in primis, tali soggetti sono esclusi dalla sanatoria dei periodi d'imposta pregressi.

Quindi, chi è cessato dal concordato 2024-2025, al verificarsi dei requisiti, ha potuto accedere al concordato 2026-2027, ma rimane escluso dalla sanatoria che si andrà a perfezionare con il versamento delle somme forfettariamente dovute entro il prossimo 16 marzo 2027.